

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **83/1988** (ECLI:IT:COST:1988:83)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **10/11/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10259**

Atti decisi:

N. 83

## SENTENZA 14-26 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con ordinanze emesse il 29 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 29 marzo 1983 dal Pretore di Biella (n. 2 ordinanze), il 10 giugno 1983 dal Pretore di Novara, il 28 maggio 1983 dal Pretore di Bra, il 14 dicembre 1983 dal Pretore di Montecchio Emilia, il 1° marzo 1984 dal Pretore di Roma, il 17 ed il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Corteolona, il 12 marzo 1984 dal Pretore di Frosinone, il 27 febbraio 1984 dal Pretore di Saluzzo, il 28 giugno 1984 dal Pretore di Piombino, il 22 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 25 ottobre 1984 dal Tribunale di Novara ed il 20 giugno 1986 dal Tribunale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 444, 683,

684, 797 e 851 del registro ordinanze 1983, ai nn. 103, 470, 510, 511, 563, 566, 1070, 1082 e 1083 del registro ordinanze 1984, al n. 14 del registro ordinanze 1985 ed al n. 827 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983, nn. 18, 25, 60, 197, 266, 287, 294 e 307 dell'anno 1984, nn. 42 bis , 50 bis e 131 bis dell'anno 1985 e n. 5/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Del Regno Mafalda, di Nacca Lorenzo e della S.p.A. La Magona d'Italia nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Luciano Ventura per Del Regno Mafalda e Nacca Lorenzo e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Bragaglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. - Con sedici ordinanze emesse nel corso di altrettante cause aventi ad oggetto il diritto di taluni lavoratori subordinati, cessati dal servizio anteriormente al 1986, alla corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto ed in cifra fissa, dell'importo dei punti di contingenza maturati fra l'1 gennaio 1977 ed il 31 maggio 1982, "congelati" ( ex d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in l. 31 marzo 1977, n. 91) e non ancora recuperati alla base di computo di tale trattamento in virtù del meccanismo di graduale inserimento previsto dall'art. 5, secondo comma della l. 29 maggio 1982, n. 297, i Pretori di Milano (R.O. n. 444/83), di Biella (R.O. nn. 683 e 684/83), di Novara (R.O. n. 797/83), di Bra (R.O. n. 851/83), di Montecchio Emilia (R.O. n. 103/84), di Roma (R.O. n. 470/84), di Corteolona (R.O. nn. 510 e 511/84), di Frosinone (R.O. n. 563/84), di Saluzzo (R.O. n. 566/84) e di Piombino (R.O. n. 1070/84), nonché i Tribunali di Novara (R.O. nn. 1082 e 1083/84; 14/85) e di Arezzo (R.O. n. 827/86) hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e terzo comma della citata legge n. 297/82.

Tutti i giudici a quibus - eccezione fatta per il pretore di Montecchio Emilia, la cui ordinanza non contiene alcuna motivazione, né sulla rilevanza, né sulla non manifesta infondatezza della questione - muovono dal presupposto ermeneutico per cui il terzo comma del citato art. 5, secondo il suo non equivoco tenore letterale, impone che i suddetti aumenti di contingenza - non ricompresi, ai sensi del precedente comma secondo, nella retribuzione annua utile per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, per essere la cessazione del servizio avvenuta anteriormente al 1986 - siano corrisposti al lavoratore secondo il loro valore assoluto e cioè non in proporzione alla durata del rapporto medesimo, sommandosi così a tale trattamento.

Così intesa, la normativa richiamata viene ritenuta produttiva di disparità di trattamento fra i lavoratori il cui rapporto cessi in data idonea a consentir loro di fruire, in aggiunta al trattamento relativo, della corresponsione di tutti gli aumenti in questione o di parte di essi ed i lavoratori il cui rapporto cessi in data posteriore con la conseguenza che, restando siffatta erogazione aggiuntiva limitata ad un minor numero di tali aumenti (in quanto quelli residui vengono ricompresi nella base di computo del ripetuto trattamento in forza del già ricordato meccanismo di recupero graduale), nonostante la maggior durata della loro prestazione, questi ultimi lavoratori percepiscono una liquidazione complessivamente inferiore a quella spettante ai primi.

Invero, il lavoratore che cessi dal servizio nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982 ha diritto, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al pagamento della somma di lire 418.075, pari all'importo dei complessivi 175 punti di contingenza "congelata"; mentre chi

continua a lavorare oltre quest'ultima data e recupera, quindi, gradualmente i punti stessi ottiene, per quanto riguarda questa voce della sua complessiva liquidazione, una somma inferiore: ciò perché nel secondo caso i punti di contingenza recuperati (per gruppi semestrali di 25) sono entrati a far parte della retribuzione annua utile ed hanno quindi subito la divisione per il coefficiente 13,5.

Si rileva, inoltre, che la norma censurata, intesa nel significato chiarito, implica anche l'irrazionale conseguenza per cui, ove il lavoratore risolva due o più rapporti diversi nel periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 1982, egli verrebbe a percepire due o più volte la suddetta somma aggiuntiva a differenza di colui che risolva nello stesso periodo un solo rapporto.

Ne risulta, dunque, ad avviso dei giudici remittenti, lesa il principio di proporzionalità della retribuzione (differita, quale deve ritenersi l'indennità di fine rapporto) alla quantità di lavoro e, correlativamente, anche quello di parità di trattamento, posto che i lavoratori con maggiore anzianità di servizio traggono da questa benefici economici meno consistenti di quelli riservati ai titolari di rapporti di minore durata.

2. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite talune delle parti private.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, che sollecita la declaratoria di infondatezza della questione, la norma impugnata ha istituito un regime transitorio con l'intento di indennizzare il pregiudizio subito in passato dai lavoratori a causa del "congelamento" dell'indennità di contingenza e non riparabile attraverso il meccanismo del secondo comma dell'art. 5 (graduale assorbimento degli aumenti pregressi, fino a totale esaurimento di questi nell'arco dell'anno 1986) stante la risoluzione del rapporto prima della data finale prevista per la compiuta operatività del meccanismo stesso.

Si tratta, quindi, di un sistema creato per reintegrare una perdita patrimoniale riferibile all'arco di tempo durante il quale ha avuto effetto il regime di blocco della contingenza; sistema che, pertanto, prescinde del tutto dalla durata del rapporto di lavoro, rilevante, invece, ai fini del trattamento ex art. 2120, rispetto al quale la reintegrazione de qua non costituisce elemento integrante, ma appunto, come la stessa norma non manca di chiarire letteralmente, un'erogazione "aggiuntiva" legata a differenti ragioni genetiche e causali.

Quanto all'ipotesi del lavoratore che, risolvendo due o più rapporti diversi nel periodo 30 giugno-31 dicembre 1986, percepirebbe due o più volte tale erogazione aggiuntiva, l'Avvocatura osserva che la stessa non può realizzarsi perché o tutti tali rapporti sono sorti a partire dal 1° giugno 1982: ed in tal caso la censurata disparità transitoria non trova applicazione neppure una volta, dovendosi viceversa applicare la disposizione "di regime", in quanto iniziati dopo il 1° giugno 1982, è solo a quel primo rapporto applicabile la norma transitoria di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 297/82.

I due lavoratori costituiti (rispettivamente nei giudizi di cui alle ordinanze n. 684/83 e n. 470/84) hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza rispetto ai casi di specie concernenti non già "una revisione del calcolo di aumenti di contingenza già attribuiti, ma soltanto l'applicazione della accelerazione una tantum, riconosciuta da una regolamentazione transitoria ai lavoratori che si trovino in determinate condizioni". Nel merito ne hanno dedotto la infondatezza per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato.

Di opposto tenore e di contenuto adesivo alle censure sollevate dai giudici a quo è l'atto di costituzione (nel giudizio di cui all'ord. n. 1070/84) della S.p.a. La Magona d'Italia.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la S.p.a. "La Magona d'Italia"

(costituita nel giudizio introdotto con l'ord. n. 1070 del 1984 del pretore di Piombino) nonché i lavoratori costituiti nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 684 del 1983 (del pretore di Biella) e n. 670 del 1984 (del pretore di Roma).

La difesa della suddetta società insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata osservando che il disposto di questa è in realtà il frutto di un equivoco in cui è caduto lo stesso legislatore nel considerare la posizione di quei lavoratori il cui rapporto sarebbe cessato fra il 1982 ed il 1986 e cioè prima che negli accantonamenti annuali destinati ad erogazione del trattamento di fine rapporto potesse tornare ad essere interamente compatibile l'importo degli aumenti di contingenza precedentemente "sterilizzati".

Rileva, in particolare, che gli effetti di tale sterilizzazione per il periodo 1977/1982 e sui rapporti nel medesimo cessati devono intendersi ormai esauriti con la conseguenza che il danno per i lavoratori interessati si è consumato in modo irresponsabile. Il reinserimento graduale previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge n. 297 del 1982 è diretto, infatti, stante il sistema degli accantonamenti annuali (ciascuno indipendente dall'altro) attraverso i quali si consegue il "nuovo" trattamento di fine rapporto, non già a compensare quel danno, bensì a ripristinare progressivamente per il futuro il regime di piena identità fra la retribuzione corrente e quella utile per il computo di tale trattamento. In sostanza la nuova legge perpetua - sia pure in modo progressivamente decrescente - il regime derogatorio in peius che con la c.d. "sterilizzazione della contingenza" era stato introdotto nella vigenza del vecchio istituto della indennità di anzianità.

Questo graduale rientro nel suddetto regime di normale coincidenza fra retribuzione corrente e retribuzione utile si ripercuote sugli accantonamenti autonomamente riferibili a ciascuno degli anni compresi fra il 1982 ed il 1986 e non esplica alcun effetto relativamente ad accantonamenti riferibili ad anni precedenti, nei quali le quote di retribuzione imputabili ad indennità di anzianità erano e rimangono soggette al regime derogatorio della sterilizzazione.

Ciò posto, ne risulta evidente che l'inizio dell'operatività del meccanismo di rientro non assicura alcun vantaggio preferenziale ai lavoratori ammessi a fruirne interamente - fino cioè a pervenire al recupero completo della contingenza - rispetto a quelli che, invece, non lo hanno portato a termine per essere il loro rapporto cessato fra il 1982 ed il 1986: invero, anche quanti cesseranno il loro rapporto dopo il 1986 vedranno liquidare la quota annuale del loro T.F.R. - per gli stessi anni intermedi ora detti - con la medesima base parzialmente decurtata della contingenza. L'equivoco in cui è caduto il legislatore sta nell'aver trascurato tale circostanza e cioè nel non avere considerato le differenze fra il vecchio regime dell'indennità di anzianità (in presenza del quale una maggior base di computo all'atto della relativa liquidazione avrebbe proiettato all'indietro i propri effetti) ed il nuovo T.F.R. (composto da accantonamenti annuali reciprocamente autonomi, determinabili soltanto sulla base delle retribuzioni utili di ciascun anno di riferimento).

La verità è, dunque, secondo la menzionata difesa, che manca qualsiasi situazione di disuguaglianza fra i lavoratori ascrivibile ai due gruppi sopra considerati: l'averla erroneamente ritenuta esistente ha indotto il legislatore a dettare la norma transitoria di cui al terzo comma del citato art. 5, la quale si pone, invece, essa stessa come fonte di disparità di trattamento perché irrazionalmente premia, con l'aggiunta al T.F.R. di una somma corrispondente ai punti di contingenza non ancora recuperati alle quote di accantonamenti annuali, quei lavoratori che, pur avendo cessato il servizio anteriormente al 1986, nessun pregiudizio economico hanno, per questo solo fatto, subito rispetto a quanti hanno risolto più tardi il proprio rapporto.

La memoria esaminata ribadisce, poi, la disparità di trattamento che la norma censurata crea fra gli stessi lavoratori che cessino dal servizio fra il 1982 ed il 1986 in quanto, tenendo conto che, in detto periodo, i punti di contingenza sono stati considerati dal legislatore in una

duplice valenza - e cioè ora come fattore di computo della quota annuale da accantonare, ora in cifra fissa da sommare al T.F.R. - ne risulta, come prospettato nelle ordinanze di rimessione, la possibilità di un trattamento economico complessivamente deteriore, in sede di liquidazione, per quei lavoratori che, a parità di retribuzione, possano far valere rapporti di più lunga durata.

Di tenore opposto le memorie dei lavoratori costituiti, i quali insistono nelle precedenti difese specificando che l'intera normativa intesa al superamento del precedente regime di sterilizzazione della contingenza è ben lungi dall'assicurare ai lavoratori la reintegrazione delle perdite prodotte da quest'ultimo: sia il meccanismo di graduale recupero di cui al secondo comma dell'art. 5, sia quello del computo in aggiunta al T.F.R., previsto dal terzo comma della medesima norma, costituiscono risposte molto parziali ed incomplete all'invito che questa Corte ha rivolto al legislatore con la sentenza n. 142 del 1980 circa la necessità di evitare la perpetuazione di un regime che, "nel futuro...., in difetto di congrue compensazioni, rischierebbe di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto". In questo contesto, il recupero dei punti non risulta incostituzionale in sé e per sé e le modalità del medesimo costituiscono una scelta discrezionale del legislatore onde non appare proponibile una questione basata, in sostanza, su un "eccesso di recupero" di un gruppo rispetto all'altro.

### *Considerato in diritto*

1. - I sedici giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la identica questione.

2. - Con sedici ordinanze, quattordici Pretori e due Tribunali di varie sedi denunciano la illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, i quali prevedono, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima del 1986 la corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, degli aumenti della indennità di contingenza maturati tra il 1° febbraio 1977, ed il 31 maggio 1982, "congelati" per effetto del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, conv. nella legge 31 marzo 1977, n. 91 e non ancora recuperati con il meccanismo previsto dal secondo comma dello stesso art. 5 (25 punti semestrali a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986). A parere dei giudici remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto i lavoratori con maggiore anzianità riceverebbero un trattamento di minore importo.

2.1 - Le censure non sono fondate.

Il d.l. 1° febbraio 1977, n. 91 operò il "congelamento" dei punti di contingenza corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° febbraio 1977, destinando le somme non erogate alla riduzione dei costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici e poi lasciandoli nel patrimonio dei datori di lavoro.

Il "congelamento" è durato fino al 31 maggio 1982. Ne sono stati immuni i lavoratori che hanno iniziato il rapporto dopo la suddetta data.

L'art. 5, primo e secondo comma, censurato fa parte di un più ampio contesto legislativo (la legge 29 maggio 1982, n. 297) che ha disciplinato ex novo l'indennità di fine rapporto a partire dal 1° giugno 1982, data della sua entrata in vigore, mentre per il periodo precedente sono rimaste in vigore le norme del codice civile (art. 2120 cod. civ. e segg.).

La detta indennità ha assunto una nuova fisionomia, diventando risparmio assoggettabile a rivalutazione ed è liquidata con nuovi criteri e modalità.

Il secondo comma dell'art. 5 di detta legge ha disposto che nella retribuzione annua utile ai fini della detta indennità, a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986, fossero computati anche i punti di contingenza o gli emolumenti di analoga natura, maturati dal 1° febbraio 1977 fino al 31 maggio 1982, cioè quelli "congelati" a suo tempo.

Il terzo comma dello stesso art. 5, aggiunto in sede di Commissione, ha previsto a favore dei lavoratori che avessero cessato il rapporto di lavoro prima del 1986, la corresponsione "una tantum" dei detti aumenti, non ancora computati a norma del comma precedente, in aggiunta al trattamento di fine rapporto.

Il legislatore ha previsto, quindi, due criteri: uno a favore dei lavoratori la cui indennità di fine rapporto è liquidata secondo la nuova legge (inglobamento nella retribuzione annua dei 25 punti semestrali a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986) e l'altro a favore dei lavoratori che avevano cessato il rapporto prima del 1° gennaio 1983 e la cui indennità di fine rapporto era stata liquidata in massima parte secondo la legge abrogata (liquidazione "una tantum" dei 175 punti di contingenza, in aggiunta al trattamento di fine rapporto; e l'interpretazione è seguita dalla giurisprudenza formatasi sul punto). Per i lavoratori che, pur cessando il rapporto di lavoro prima del 1986, abbiano maturato alcuni punti semestrali, i restanti punti vengono liquidati "una tantum" sempre in aggiunta al trattamento di fine rapporto.

Gli attori dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione hanno cessato il loro rapporto di lavoro quasi tutti prima del 1° gennaio 1983; tranne due, il cui rapporto, invece, è cessato il 28 febbraio 1983 e il 30 giugno 1983, sempre, però, prima del 1986.

2.2 - In via generale si osserva che la norma in esame ha una finalità prettamente equitativa ed una funzione compensativa per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 1986. Il reinserimento globale ed integrale della contingenza "congelata" nella retribuzione presa a base del calcolo per l'indennità di fine rapporto è largamente compensativa del sacrificio imposto loro dalla legge n. 91 del 1977, atteso anche le nuove modalità di determinazione della indennità e la fruibilità della maggiorazione degli importi anche per effetto delle trattative contrattuali. Per gli altri lavoratori ha una funzione prettamente risarcitoria ed equitativa, non raggiungendo essi il reinserimento globale di tutti i punti di contingenza "congelati", se non fosse intervenuta la norma oggetto della censura (art. 5, terzo comma) sarebbero stati ingiustamente penalizzati. Si sarebbero certamente determinati trattamenti differenziati non in rapporto all'anzianità ma per effetto della diversità della base di calcolo della indennità. E i detti lavoratori avrebbero subito un trattamento peggiorativo rispetto alla legislazione del tempo.

La norma dà loro equitativamente un beneficio aggiuntivo. Mentre lo scaglionamento degli oneri indotti dalla nuova disciplina, pur innescando differenti regimi nel tempo, garantisce parità di trattamento nel medesimo arco temporale.

2.3 - Si osserva, inoltre, che la norma, peraltro emanata, come si desume dai lavori preparatori, anche a seguito della sentenza n. 142 del 1980 di questa Corte che decise la questione della legittimità costituzionale della legge n. 91 del 1977 e nella quale si rivolse al legislatore l'invito a porre rimedio al danno subito dai lavoratori per effetto di detta normativa, ha già cessato i suoi effetti nel 1986. Gli inconvenienti prodotti, i quali, peraltro, sono stati di modesta entità e molto limitati, sono ormai cessati. Inoltre, si è trattato di una scelta del legislatore di politica economico-sociale, che necessariamente ha potuto produrre scompensi perché le fattispecie da regolare non si prestavano ad una rigorosa, puntuale disciplina, la quale non può essere di assoluto dettaglio.

Il risarcimento che il legislatore ha effettuato non era del tutto graduabile e proporzionale al danno subito e, peraltro, già consumatosi.

Alcuni lavoratori possono apparire privilegiati rispetto ad altri che possono apparire sacrificati.

Ma la temporaneità della disciplina normativa e la temporaneità, quindi, della durata dei sacrifici e la modestia della loro entità non ledono i principi costituzionali invocati.

Questa Corte (sent. n. 142 del 1980) ha già affermato che il legislatore può ristrutturare l'indennità di anzianità o di fine rapporto della stessa senza che risulti violato l'art. 36 Cost..

Le innovazioni del genere devono tenere conto della qualità e quantità di lavoro prestato dagli interessati agli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Il modesto divario che si può produrre tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche, non arreca offesa in misura censurabile da questa Corte al criterio della quantità di lavoro assunto come durata del rapporto e componente del calcolo del quantum della indennità in tal senso garantito dall'art. 36 Cost. È sufficiente che esista un rapporto ragionevole tra quantità di lavoro e retribuzione complessiva;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dai Pretori di Milano, Biella, Novara, Bra, Montecchio Emilia, Roma, Corteolona, Frosinone, Saluzzo e Piombino e dai Tribunali di Novara ed Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*